

**Unione**

del Commercio  
del Turismo  
e dei Servizi  
della Provincia  
di Milano

20121 Milano  
C.so Venezia, 47/49

Telefono (02) 7750.288  
Fax (02) 7750.253

**Associazione Grossisti  
Fiori - Piante  
ed Affini**

Ufficio:

Protocollo:

Sezione:

# STATUTO

**Approvato con Assemblea Straordinaria del 23 giugno 1998**

## **ART. 1**

E' costituita nell'ambito dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, la "ASSOCIAZIONE GROSSISTI FIORI PIANTE ED AFFINI".

L'Associazione è apartitica.

L'Associazione, tramite l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.

## **ART. 2**

L'Associazione ha durata illimitata.

Può aderire ad Enti, Società, Organizzazioni in Italia ed all'estero aventi le medesime finalità dell'Associazione.

## **ART. 3**

L'Associazione si propone:

- a) di occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche, sindacali che concernono il commercio ed il consumo di ogni prodotto interessante la categoria;
- b) di assistere i Soci in tutti i problemi diretti ed indiretti attinenti alla loro qualità di commercianti fiori e piante;
- c) di promuovere e sollecitare tutte quelle riforme atte a favorire l'avanzamento economico, sociale, professionale e culturale della categoria rappresentata;
- d) di promuovere, incentivare la costituzione di enti economici e commerciali fra gruppi di Associati e di assistere tali gruppi nelle pratiche necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- e) di promuovere ed attuare l'incremento degli scambi interni e con l'estero, in regime di libero mercato, facilitando tutte le iniziative atte a creare lo sviluppo del commercio delle piante e dei fiori;
- f) di seguire l'andamento dei mercati nazionali ed esteri;
- g) di rappresentare i soci presso autorità, enti ed istituzioni che hanno competenze in ordine alla regolamentazione ed alla vigilanza sulle attività commerciali;
- h) di pervenire alla pacifica risoluzione delle controversie che, in rapporto all'attività esercitata, dovessero insorgere fra gli associati, sia individualmente che collettivamente;
- i) di designare propri rappresentanti o delegati in commissioni o consessi, presso enti e autorità quando lo richieda l'interesse degli Associati e tale rappresentanza sia ammessa;
- j) di espletare ogni altro compito che, deliberato dall'Assemblea, sia ad essa affidato;
- k) di promuovere e di favorire l'adesione all'Associazione, in qualità di soci aderenti-aggregati-sostenitori, di gruppi, consorzi, produttori, enti e società interessati al settore del commercio delle piante e dei fiori e ai mercati pubblici all'ingrosso.

## **ART. 4**

Possono essere Soci effettivi dell'Associazione:

- 1) la persona fisica titolare di azienda esercente attività commerciale all'ingrosso di fiori e piante ornamentali e generi affini;
- 2) le società che gestiscono uno o più punti di vendita sono ammesse come Soci nella persona fisica di un proprio rappresentante, dichiarato nella domanda di ammissione, purché munito di delega scritta. In tal caso il rappresentante ha tutti i diritti e doveri del Socio;
- 3) possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti-aggregati-sostenitori, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, i gruppi, consorzi, produttori, enti e società interessati al settore del commercio delle piante e dei fiori e ai mercati pubblici all'ingrosso. I Soci aderenti-aggregati-sostenitori non hanno diritto all'elettorato passivo e attivo. Possono essere invitati a partecipare a gruppi di lavoro eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 5**

La qualità di Socio non si trasmette per effetto della trasmissione della autorizzazione di esercizio.

## **ART. 6**

- 1) La domanda di ammissione a Socio effettivo implica piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme del presente Statuto. La ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione viene comunicata all'interessato senza l'obbligo di specificare i motivi in caso di mancata ammissione. Il Socio ammesso dovrà pagare una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo d'intesa con l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano e ratificata dall'Assemblea. Il pagamento dei contributi associativi è dovuto all'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, che si assume ogni onere relativo alla gestione dei servizi, al funzionamento degli uffici ed alle attività dell'Associazione.
- 2) Per acquisire la qualità di socio aderente-aggregato-sostenitore occorre presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o della società interessata. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'adesione fissando modalità e condizioni del contributo sindacale integrativo a loro carico.
- 3) Le aziende e/o imprese sia effettive che aderenti-aggregate-sostenitrici sono ammesse nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

## **ART. 7**

La qualità di Associato implica adesione ed accettazione del presente Statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e delle disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i Soci.

## **ART. 8**

I Soci si intendono impegnati per un periodo di anni due (solari) e successivamente per egual periodo qualora non abbiano dato la disdetta con cartolina raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in scadenza.

Nel caso di cessazione di esercizio il Socio si intende di diritto liberato da qualsiasi impegno verso l'Associazione fermo restando l'obbligo del versamento dell'intero contributo dell'anno in corso.

## **ART. 9**

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva nessun diritto sul patrimonio sociale ed è tenuto a pagare la quota dell'anno in corso, né può chiedere parziali rimborsi di quanto già pagato.

## **ART. 10**

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per perdita di qualifica di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- d) per morosità.

L'espulsione che può essere comminata a seguito di proposta del Consiglio Direttivo o su deliberazione del consesso dei Probiviri, deve essere ratificata dall'Assemblea.

## **ART. 11**

Il Socio moroso è invitato al pagamento delle quote arretrate e deve provvedere al pagamento entro il termine fissato nell'invito stesso.

In caso di non adempimento l'Associazione può ricorrere alle vie legali.

## ***ORGANI SOCIALI***

## **ART. 12**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

# ***ASSEMBLEA DEI SOCI***

## **ART. 13**

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti ed astenuti ad attenersi ad esse.

Viene convocata mediante avviso recante l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione se la prima andasse deserta.

L'avviso di convocazione può essere pubblicato o sul giornale abitualmente distribuito ai Soci, o recapitato a mano o per posta.

L'avviso dovrà essere inviato ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza entro cinque giorni.

## **ART. 14**

L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi.

Qualunque Socio può farsi rappresentare da altro Socio.

Qualora trattasi di Soci di cui al punto 1) dell'art. 4 del presente Statuto, essi possono farsi rappresentare da parente fino al secondo grado, mediante delega in calce al biglietto di ammissione.

Nessun Socio può avere più di una delega.

Non possono essere delegati né i componenti il Consiglio Direttivo né i dipendenti dell'Associazione.

I Soci aderenti-aggregati-sostenitori possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto.

## **ART. 15**

All'Assemblea possono prendere parte soltanto i Soci in regola con la quota associativa.

## **ART. 16**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

## **ART. 17**

Dell'Assemblea è Presidente il Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza un Vice Presidente, oppure un Socio nominato dall'Assemblea.

Funzionerà da Segretario il Segretario dell'Associazione o il Notaio nominato dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 18**

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 30 giugno e:

- a) determina l'indirizzo generale delle attività associative;
- b) delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

Quando necessario:

- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Collegio dei Proviviri.

## **ART. 19**

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente anche su deliberazione del Consiglio Direttivo o qualora via sia la richiesta di un numero di Soci che dispongano di un quarto dei voti complessivi spettanti all'universalità dei Soci.

Se trattasi di scioglimento dell'Associazione o di modifica da apportarsi allo Statuto Sociale la domanda di convocazione dovrà essere firmata da almeno la metà dei Soci in regola con i pagamenti dei contributi sociali.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci deve avvenire entro un mese dalla richiesta medesima.

La richiesta motivata dai Soci deve essere presentata alla Segreteria dell'Associazione con domanda firmata dai richiedenti e la Segreteria rilascerà ricevuta.

Il Consiglio Direttivo, dopo averne esaminata la regolarità, dovrà convocare l'Assemblea nei termini stabiliti.

## **ART. 20**

La legale costituzione dell'Assemblea è accertata dal suo Presidente.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

## **ART. 21**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei votanti.

Le votazioni possono essere per alzata di mano o a scheda segreta.

La verifica della validità dell'Assemblea nonché della potestà degli intervenuti sarà controllata sulla base dell'elenco nominativo dei Soci in regola col pagamento delle quote associative.

## **ART. 22**

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate da apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, quando nominati dall'Assemblea.

## ***IL PRESIDENTE***

### **ART. 23**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo; attua le delibere degli Organi Collegiali.

In caso di assenza o di impedimento i Vice Presidenti, o il Vice Presidente appositamente delegato, sostituiscono il Presidente a tutti gli effetti ed in tal caso ne firmeranno gli atti.

## ***CONSIGLIO DIRETTIVO***

### **ART. 24**

La conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 7 a 15 membri.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti due Vice Presidenti.

### **ART. 25**

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più Consiglieri si procederà alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Qualora si verifichi la contemporanea vacanza di almeno un terzo dei Consiglieri, la loro sostituzione deve essere effettuata dall'Assemblea dei Soci convocata dal Presidente entro un mese dall'avvenuta vacanza.

I Consiglieri così eletti sono rieleggibili e decadono unitamente all'intero Consiglio Direttivo.

### **ART. 26**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di compiere tutti quegli atti che reputi opportuni, esclusi quelli riservati all'Assemblea, per il miglioramento dell'Associazione.

Mette in atto tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo è altresì demandato:

- a) la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- b) la nomina, su conforme parere dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano del Segretario dell'Associazione;
- c) la deliberazione sui reclami dei Soci;
- d) la convocazione dell'Assemblea.

## **ART. 27**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo e per quattro volte consecutive, disertassero le riunioni del Consiglio, verranno considerati dimissionari.

Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in verbale firmato dal Presidente e da chi funziona da Segretario della riunione.

## ***SEGRETARIO***

### **ART. 28**

Il Segretario dell'Associazione è nominato a norma dell'art. 26 lettera b) dal Consiglio Direttivo su conforme parere dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano.

Il Segretario è responsabile dell'ordinamento, del funzionamento degli uffici, dei servizi, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dell'Associazione, lo stesso esegue i compiti affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Partecipa, con funzioni di Segretario, e con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui redige i verbali.

## ***PROBIVIRI***

### **ART. 29**

L'Assemblea nomina tre Probiviri che possono essere eletti anche al di fuori dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta ai Probiviri di intervenire nelle controversie tra i Soci dell'Associazione e, solo nel caso di mancato accordo tra le parti, queste potranno adire a vie legali se lo riterranno necessario.

### **ART. 30**

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto varranno le norme di Legge relative nonché quanto previsto dallo Statuto dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano che viene qui espressamente richiamato.

### **ART. 31**

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro Statuto precedente.